RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 4

Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

Il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale societa' per azioni, o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite e a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa.

Versione in vigore dal 5 agosto 1993, non più in vigore dal 5 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-1993/art-4-gestione-dei-finanziamenti-erogati-dallo-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it